

## FOGLIO INFORMATIVO

### Principali Garanzie per operazioni di finanziamento

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 06.8948.4444 o +39 060.060

Sito internet: [www.bnl.it/www.hellobank.it](http://www.bnl.it/www.hellobank.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>; [info@hellobank.it](mailto:info@hellobank.it) <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

*Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:*

Nome / Cognome: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albi o Elenchi: \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

e.mail \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' UNA GARANZIA

La Garanzia è un atto in forza del quale un soggetto (Garante) si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui o a vincolare un dato bene affinché un Terzo possa soddisfare il proprio credito. Le Garanzie possono essere Personali, Reali, Atipiche, Statali e Consortili e vengono normalmente regolate sulla base di formulari predisposti dall'Intermediario/Banca ("Creditore"), o sulla base di testi negoziati direttamente tra il Creditore ed il Garante e/o il Debitore-Cliente. Le principali Garanzie comprese in questo Foglio Informativo per operazioni di finanziamento sono definite come segue:

La **Garanzia Personale** è un atto con il quale un soggetto, detto "Garante", offre il proprio patrimonio a tutela del credito altrui; aggiungendosi alla garanzia patrimoniale offerta dai beni del solo debitore.

La **Garanzia Reale** è un diritto reale limitato su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito. Così, se i beni offerti in Garanzia sono mobili si ha il Pegno; se invece si tratta di immobili o di c.d. beni mobili registrati (come le auto, le navi e gli aeromobili) su questi va iscritta l'ipoteca. A tale garanzia può essere affiancata una Garanzia Statale e Consortile, ovvero una garanzia generalmente pubblica, che si caratterizza per facilitare l'accesso al credito attraverso appositi Fondi di Garanzia.

La **Garanzia atipica** può essere sia personale che reale e si caratterizza come un impegno avente carattere essenzialmente fiduciario nel caso della Lettera di Patronage o nella Cessione del Credito se ad essere concesso in garanzia è un credito vantato dal Cliente o dal Garante verso terzi. A seconda della tipologia del contratto di Finanziamento e della sua durata, può altresì concedersi in garanzia l'iscrizione, su particolari categorie di beni, di un Privilegio ai sensi degli artt. 44 e 46 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss. mm. & ii.).

Poiché le Garanzie vengono prestate a favore di un contratto di Finanziamento ("Contratto Garantito"), è necessario che il Garante prenda visione anche del Foglio Informativo del Contratto Garantito.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la Guida pratica della Banca d'Italia sul sito [www.bnl.it](http://www.bnl.it), sezione "Trasparenza".

#### I TIPI DI GARANZIE ED I LORO RISCHI

##### Le Garanzie Personali

Le Garanzie Personali che l'Intermediario/Banca può chiedere a fronte di un Contratto Garantito sono:

- la Coobbligazione in solido
- la Fideiussione
- l'Avallo cambiario

La **Coobbligazione** in solido consiste in un obbligo, assunto dal Garante (c.d. "Coobbligato") mediante la contestuale sottoscrizione del Contratto Garantito con il Debitore-Cliente, ovvero di un suo atto modificativo/integrativo/consequente, a rimborsare al Creditore tutto quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito. In caso di inadempimento da parte del Debitore-Cliente, il Creditore può così agire per l'intera somma dovuta, nei confronti del Coobbligato, senza la preventiva escussione del Debitore-Cliente. Se ci sono più Coobbligati, il Creditore può pretendere il pagamento dell'intero debito anche solo da uno di essi. Dopo aver pagato, il Coobbligato può pretendere che il Debitore-Cliente gli versi quanto è stato costretto a pagare al Creditore, potendo esercitare i diritti che quest'ultimo aveva nei confronti del Debitore-Cliente; se ci sono altri Coobbligati, può pretendere da costoro il pagamento delle rispettive quote di debito. Il rischio è rappresentato dall'incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri Coobbligati di indennizzare il Coobbligato in solido che ha pagato.

La **Fideiussione** è l'atto con il quale il cliente (fideiussore) garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito nella fideiussione, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa da un terzo (il debitore garantito) e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, in caso di fideiussione omnibus o da una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specificata") nell'atto di garanzia in caso di fideiussione specifica. Se ci sono più Fideiussori, il Creditore può pretendere il pagamento dell'intero debito anche solo da uno di essi. Dopo aver pagato, il Fideiussore può pretendere che il Debitore-Cliente gli versi quanto è stato costretto a pagare al Creditore, potendo esercitare i diritti che quest'ultimo aveva nei confronti del Debitore-Cliente; se ci sono altri Fideiussori può pretendere il pagamento delle rispettive quote di debito. Il rischio è rappresentato dall'incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri Fideiussori di indennizzare il Fideiussore che ha pagato. La Fideiussione può assumere

## FOGLIO INFORMATIVO

la forma della Garanzia Autonoma a prima richiesta se il Garante, rinunciando al diritto di opporre eccezioni, si impegna a pagare una determinata somma di denaro in favore del Creditore per il solo fatto che questi, comunicando l'inadempimento del Debitore-Cliente, ne faccia richiesta per iscritto. Anche in questo caso, il rischio è rappresentato dall'incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri eventuali Garanti sul Contratto Garantito di indennizzare il Garante che ha pagato.

### Le Garanzie Reali

Il **Pegno** è l'atto con il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante consegna al Creditore o ad una banca custode, che li detiene in nome e per conto del Creditore, dei Beni mobili sui quali quest'ultimo potrà soddisfarsi in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito. Tra i beni mobili rientrano sia il denaro contante che i titoli di credito o di partecipazione, come le azioni, le obbligazioni e i titoli di investimenti finanziari sia pubblici che privati. Un particolare tipo di Pegno è il Deposito Cauzionale (Pegno Irregolare) di una somma di denaro versata dal Debitore-Cliente o da un terzo Garante, a garanzia dell'adempimento da parte del Debitore-Cliente agli obblighi nascenti dal Contratto Garantito, oppure da restituire al termine del Contratto Garantito. Il Deposito Cauzionale può essere infruttifero o fruttifero, a seconda che il Creditore alla scadenza, debba restituire il solo il capitale o anche gli interessi.

L'**Ipoteca** è un diritto reale di garanzia con il quale il Creditore acquisisce il diritto di espropriare, anche in confronto del Terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo Credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria e si costituisce attraverso la sua iscrizione nello stesso registro in cui è iscritto il bene immobile o mobile registrato offerto in Garanzia. Come il Pegno, l'Ipoteca consente al Creditore, se il Debitore-Cliente non adempie alle sue obbligazioni, di soddisfare il proprio credito alienando il bene ipotecato.

Il **Privilegio** Legale o Speciale, apposto dal Creditore, ai sensi rispettivamente degli artt. 44 e 46 del Testo Unico Bancario, sui beni mobili aziendali, o su quelli comunque acquistati con il finanziamento concesso dal Creditore, attribuisce a quest'ultimo il diritto di espropriare i beni del Debitore-Cliente, vincolati a garanzia del suo credito, e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione, in caso di inadempimenti sul Contratto Garantito.

In tutti questi casi il rischio per il Garante e/o il Debitore-Cliente, è quello della perdita del bene o della definitiva disponibilità del credito concesso in Garanzia, a seguito della vendita del bene o della notifica al terzo ceduto dell'intervenuta cessione del Credito da parte del Creditore, per soddisfare le proprie ragioni creditorie.

### Le Garanzie Atipiche

La **Lettera di Patronage** è una Garanzia, rilasciata da una società (Patronnant) che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del Debitore-Cliente; con questa il Garante si impegna a dotare il Debitore-Cliente del capitale necessario per fare fronte alle obbligazioni derivanti dal Contratto Garantito, oppure ad estinguere direttamente il debito, in caso di inadempimento. Al Garante possono essere altresì richiesti ulteriori impegni, quali, a mero titolo esemplificativo: di non ridurre la propria partecipazione nel capitale del Debitore-Cliente, senza il preventivo consenso da parte del Creditore; di prestare un diverso tipo di Garanzia nel caso decida di cedere a terzi la propria quota di partecipazione; di vigilare ed intervenire sulla gestione patrimoniale del Debitore-Cliente, affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon esito del Contratto Garantito; di fare in modo che il Debitore-Cliente sia in grado di far sempre fronte agli impegni assunti fornendo a questo direttamente i mezzi finanziari necessari; di provvedere al rimborso anticipato del Contratto Garantito, in caso di cessione della partecipazione.

Il **rischio** è rappresentato dal fatto che, in caso di inadempimento da parte del Debitore-Cliente, il Garante debba sopportare integralmente la perdita subita a causa dell'inadempimento della propria controllata o partecipata.

A garanzia del rimborso degli obblighi nascenti dal Contratto Garantito, il Creditore può accettare altresì Effetti Cambiari a firma, oltre che del Debitore-Cliente, anche di un terzo Avallante. L'Avallante garantisce, con tutti il proprio patrimonio, il pagamento dell'effetto cambiario per conto del Debitore-Cliente. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, il Creditore può far elevare protesto e agire con azione diretta esecutivamente nei confronti anche dell'Avallante.

Il **rischio**, anche in questo caso è dato dall'impossibilità per l'Avallante che ha pagato, di vedersi indennizzato dal Debitore-Cliente.

La **Cessione del Credito**, è il contratto con il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante ("Cedente"), a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto Garantito nei confronti del Creditore ("Cessionario"), cede a quest'ultimo un credito vantato a sua volta nei confronti di un terzo ("Ceduto"), il quale dovrà, in luogo del Debitore-Cliente, adempiere al Cessionario non appena l'atto di cessione gli verrà notificato.

Il **rischio** è quello del mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore ceduto. Tale rischio rimane a carico del Cliente Cedente

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio di Garanzie a favore del Creditore non è previsto alcun corrispettivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la loro formalizzazione ai fini dell'opponibilità a terzi; resta inteso che in caso di Pegno, di Ipoteca, di apposizione di Privilegio o di Cessione del credito, essendo previsto l'intervento di altri soggetti (banche, notai, ecc.), è dovuto il pagamento del loro compenso da parte del Garante o del Debitore-Cliente, nella misura di volta in volta definita.

L'Intermediario/Banca fornisce al Garante almeno una volta l'anno, in forma cartacea la comunicazione periodica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del Contratto Garantito.

## FOGLIO INFORMATIVO

### RECESSO E RECLAMI

#### Recesso

**Fideiussione:** E' facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o telegramma - indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima ovvero al diverso indirizzo che la Banca gli ha comunicato successivamente, per iscritto. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione. Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il fideiussore può recedere dalla fideiussione senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l'ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data. Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

#### Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, scrivendo all'indirizzo Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), o all'indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia - sia congiuntamente alla Banca che in autonomia - avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.Arbitrobancariofinanziario.it](http://www.Arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

LEGENDA	
<b>Debitore-Cliente</b>	è il soggetto sottoscrittore del Contratto Garantito, chiamato ad adempiere in via principale a tutti gli obblighi di natura pecuniaria da questo derivanti.
<b>Contratto Garantito</b>	contratto di Locazione Finanziaria o di Finanziamento stipulato con l'Intermediario/Banca, e da cui nascono le obbligazioni a carico del Debitore-Cliente e coperte da Garanzia.
<b>Garante</b>	il soggetto che rilascia, sull'esatto adempimento da parte del Debitore-Cliente, degli obblighi derivanti dal Contratto Garantito, una Garanzia in favore del Creditore.
<b>Creditore</b>	l'Intermediario Finanziario/Banca che provvede all'erogazione del finanziamento al Debitore-Cliente mediante la stipula, con quest'ultimo, di un Contratto Garantito.
<b>Garanzie Personali</b>	si tratta (in via generica) di dichiarazioni formali, di tenore variamente impegnativo, con le quali il Garante offre al Creditore tutti i propri beni presenti e futuri a garanzia di quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito.
<b>Garanzie Reali</b>	si tratta di vincoli formali, apposti dal Garante o dal Debitore-Cliente su propri beni (mobili o immobili), in favore del Creditore, e che consentono a quest'ultimo di essere preferito rispetto ad altri creditori sul ricavato dell'eventuale vendita forzata dei beni stessi, in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal Contratto Garantito.
<b>Importo massimo garantito</b>	la somma complessiva massima (per capitale, interessi, oneri e spese di qualsivoglia natura) che il Garante si impegna a pagare al Creditore in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito.
<b>Strumenti finanziari</b>	azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni; titoli di stato; certificati di deposito; quote di fondi comuni di investimento; polizze assicurative, ed altri titoli di debito che possono formare oggetto di vincolo a favore del Creditore in ragione della stipula del Contratto Garantito.